

Numero registro generale 10982/2025

Numero sezionale 2215/2026

Numero di raccolta generale 23716/2026

Data pubblicazione 21/07/2026

AULA 'A'



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**G.N. 10982/2025**

Cron.

Rep.

Ud. 06/05/2026

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Pres. Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 10982-2025 proposto da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED];

**- ricorrente -**

**contro**

2026

2215

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi  
dall'avvocato [REDACTED];

**- controricorrenti -**

**nonché contro**

[REDACTED]  
[REDACTED]

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235b680334d66128 - Firmato Da: ADRIANA DORONZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ca8090470db0014



avverso la sentenza n. 3590/2024 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata il 13/11/2024 R.G.N. 141/2023 più 2;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
06/05/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per il rigetto del  
ricorso;  
udito l'avvocato [REDACTED] per delega verbale  
avvocato [REDACTED]

### FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, pronunciando sugli appelli  
riuniti di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
confermato la decisione di primo grado che aveva condannato,  
in solido, le due società ed il [REDACTED] al pagamento della  
indennità sostitutiva del preavviso dovuta ai dipendenti della  
società Libra nell'ambito di una vicenda cd. di cambio appalto

2. A fondamento del *decisum*, per quel che ancora rileva, il  
giudice di appello ha osservato che: a) la concreta fattispecie si  
inscriveva in una vicenda di "cambio appalto" regolata dal  
contratto collettivo; b) la cessazione del rapporto di lavoro con  
la società datrice [REDACTED] in connessione con la cessazione  
dell'appalto affidato a quest'ultima nell'ambito di una commessa  
conferita da [REDACTED], non era frutto di mutuo consenso  
delle parti del rapporto di lavoro ma ascrivibile esclusivamente  
dalla datrice di lavoro; c) la indennità sostitutiva del preavviso  
ex art. 2118 comma 2 c.c., spettante ai dipendenti dell'impresa  
cessata, in ragione della sua natura indennitaria/retributiva,  
rientrava nell'ambito della garanzia solidale ex art. 29 d. lgs. n.



276/2003 alla quale era tenuta Trenitalia s.p.a. quale  
committente.

Numero registro generale 10982/2025

Numero sezionale 2215/2026

Numero di raccolta generale 23716/2026

Data pubblicazione 21/07/2026

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso  
[redacted] affidato a sei motivi; i lavoratori hanno  
depositato controricorso; [redacted]  
[redacted] non  
hanno svolto attività difensiva.

4. Il PG ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto  
del ricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi  
dell'art. 378 c.p.c.

6. All'esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato  
il deposito della sentenza nel termine di legge.



10982/2025

e 2215/2026

23716/2026

e 21/07/2026

6. Con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29, secondo comma, d. Lgs. 276/2003 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per aver la Corte di Appello ritenuto ricompresa la indennità sostitutiva del



preavviso nell'ambito della solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.  
276/2003 prefigurata a carico del soggetto committente.

Numero registro generale 10982/2025

Numero sezionale 2215/2026

Numero di raccolta generale 23716/2026

Data pubblicazione 21/07/2026



8. Il sesto motivo di ricorso è infondato. Si premette che la questione posta con il motivo in esame ha giustificato la trattazione della causa in pubblica udienza per la necessità di comporre un contrasto maturato all'interno della IV Sezione civile della S.C. in ordine alla riconducibilità o meno della indennità sostitutiva del preavviso nell'ambito dei <<trattamenti retributivi>> per i quali in via solidale è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 il committente. Ed infatti, a fronte di un orientamento che ritiene ricompresa nella solidarietà ex art. 29 cit. anche la indennità sostitutiva del preavviso (v. Cass. n. 27140/2024 e giurisprudenza ivi richiamata) si pone la recente pronunzia di Cass. n. 11577/2025 nella quale si è, viceversa, affermato che

la indennità sostitutiva esula dall'ambito della garanzia della solidarietà prefigurata dalla richiamata disposizione.

8.1. Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggono l'uno e l'altro orientamento, è sufficiente osservare che mentre le pronunzie che ricomprendono nell'ambito della responsabilità solidale del committente l'indennità sostitutiva del preavviso valorizzano la natura retributiva che unitamente al profilo indennitario, connota l'emolumento in oggetto (Cass. n. 27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021 Cass. n. 20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez. Un. 7914/1994), il secondo orientamento valorizza la affermazione - costante nel panorama della giurisprudenza di legittimità - secondo la quale la espressione trattamenti retributivi ex art. 29 comma d. lgs cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019).

8.2. Ciò posto, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, occorre muovere, in linea generale, dalla considerazione che l'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 cod. civ. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750 cod. civ. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 cod. civ. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la



parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto. Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 cod. civ.- adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente; in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente. In tema di efficacia del preavviso la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata nel senso della efficacia obbligatoria dello stesso, configurato quale mero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio del recesso; la parte recedente è infatti libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte di un'indennità (con immediato effetto risolutivo del rapporto).

8.3. La giurisprudenza di legittimità, dopo risalenti pronunzie che configuravano la indennità sostitutiva del preavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria, ponendola in relazione con l'inadempimento contrattuale (v. tra le altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costante nell'escludere la natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato in quanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavoro con effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di un





diritto potestativo della parte recedente, comportante a carico della stessa solo l'obbligo accessorio della indennità sostitutiva del preavviso. In questa prospettiva l'indennità sostitutiva del preavviso si configura quale corrispettivo del diritto potestativo della parte recedente di determinare la immediata cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratore avrebbe avuto diritto alla retribuzione. Ed è proprio il nesso tra il mancato espletamento della prestazione lavorativa (che, ove resa, avrebbe dato diritto alla retribuzione, pacificamente ricompresa nell'ambito della solidarietà ex art. 29 comma 2 d. lgs n. 276/2003 a carico del committente) ed esercizio del diritto di recesso con effetto immediato da parte del datore di lavoro, che giustifica, ai fini di causa, l'accentuazione del profilo retributivo dell'emolumento in oggetto con riguardo alla responsabilità solidale del soggetto committente.

8.4. Tale soluzione si rivela coerente con il disegno complessivo del legislatore del 2003 il quale, anche al fine di scoraggiare forme occulte di illecita interposizione di manodopera e comunque di sollecitare il committente all'attenta selezione, *ab origine*, delle imprese alle quali affidare l'appalto, volle prefigurare in favore dei dipendenti del soggetto appaltatore una garanzia ulteriore e più ampia di quella già sancita a livello codicistico dall'art. 1676 c.c.. Non vi è quindi ragione di escludere l'indennità sostitutiva dall'ambito di tale garanzia venendo in rilievo un emolumento che trova la sua origine nell'ordinario svolgersi del rapporto di lavoro e si pone in stretta connessione con la mancata percezione della retribuzione. Il connotato retributivo non è attenuato dalla funzione indennitaria generalmente riconosciuta all'indennità in



oggetto, funzione che va "letta" in contrapposizione alle ipotesi

di ristoro connesse ad una illegittima condotta datoriale.

9. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

10. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5.500 per compensi professionali, euro 200 per esborsi oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio 2026

La Consigliera est.

Antonella Pagetta

